



Medico di Famiglia incompatibile con ogni lavoro dipendente

Data 25 agosto 2011
Categoria medicina_legale

La Cassazione applica rigidamente l' art. 4 della legge 412/1991 (incompatibilita' con qualsiasi rapporto dipendente, pubblico o privato, anche precario) e sancisce l' incompatibilita' anche col lavoro di ricercatore universitario in settori non convenzionati col SSN (Cass. Lavoro n. 15789/2010).

Un ricercatore universitario aveva chiesto che venisse riconosciuta la compatibilita' del suo contratto di universitario puro in settore non convenzionato, con l' attivita' del Medico di Famiglia.
La Cassazione respingeva la richiesta in base alle norme contrattuali nazionali dei medici di famiglia e alle leggi vigenti che permettono tale possibilita' solo ai medici penitenziari.
I medici di famiglia convenzionati col SSN, ribadisce la Cassazione, possono effettuare solo attivita' autonome, gestite comunque in base alle normative contrattuali.
Daniele Zamperini